

DETERMINAZIONE DSAI/12/2026/GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE ALL'INGROSSO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 4 giugno 2026

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso e s.m.i. (di seguito: REMIT);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (di seguito: regolamento (UE) n. 1348/2014 o regolamento di esecuzione del REMIT) *pro tempore* vigente;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito Autorità o ARERA) 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- il *REMIT Transaction Reporting User Manual* (di seguito: TRUM) dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Agenzia o ACER), nella versione 7.0 aggiornata al 17 dicembre 2024.

CONSIDERATO CHE:

- al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati;
- per individuare e prevenire detti abusi è essenziale un monitoraggio efficace dei mercati dell'energia all'ingrosso e ciò richiede un accesso regolare e tempestivo ai dati sulle transazioni, oltre che ai dati sulle capacità e sull'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di elettricità o gas naturale;
- pertanto, **l'articolo 8 del REMIT**, rubricato "*Raccolta di dati*", ha stabilito:
 - a) l'obbligo per gli operatori di mercato di fornire ad ACER "*(...) un registro delle operazioni del mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. **Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti coinvolte nell'operazione e i beneficiari intermedi o finali dell'operazione come anche qualsiasi altra informazione pertinente. Gli operatori di mercato includono informazioni sulle loro esposizioni, dettagliate per prodotto, comprese le operazioni fuori borsa.***" (**paragrafo 1**);
 - b) il compito della Commissione europea di provvedere mediante atti di esecuzione a:
 - i) redigere un elenco dei contratti e dei derivati, compresi gli ordini di compravendita, che devono essere segnalati a norma del predetto paragrafo 1 ed eventualmente le opportune soglie minime per la segnalazione delle operazioni;
 - ii) adottare regole uniformi sulla comunicazione delle informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1;
 - iii) stabilire tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate (**paragrafo 2**);
- al fine di consentire un'efficace attuazione dell'attività di raccolta dati da parte dell'ACER, l'articolo 9 del REMIT prevede che gli operatori di mercato soggetti all'obbligo di *reporting*, che *non* sono stabiliti o residenti nell'Unione Europea, debbano registrarsi presso l'Autorità nazionale di regolazione di uno degli Stati membri sui cui mercati dell'energia all'ingrosso svolgono attività;
- in attuazione del REMIT, la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1348/2014 che stabilisce, tra l'altro, "*le norme per la trasmissione dei dati all'Agenzia (...) definisce le informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso e ai dati fondamentali. Esso stabilisce inoltre canali adeguati per la segnalazione dei dati, definendo i tempi e la periodicità della loro segnalazione*" (articolo 1);
- l'articolo 5 specifica che le *informazioni* dettagliate da segnalare sono quelle riportate nelle Tabelle allegate al medesimo regolamento (comma 1); in particolare, la Tabella 1, recante "*Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai contratti standard per la fornitura di energia elettrica e gas*",

prevede in ordine al campo n. 3 che, come “*Identificativo del trader e/o dell’operatore di mercato o della controparte quale fornito dal mercato organizzato*”, sia indicato il “*Login utente o il trading account del trader e/o dell’operatore di mercato o della controparte quale specificato dal sistema tecnico del mercato organizzato*”;

- il comma 2 del medesimo articolo 5 dispone altresì che ulteriori dettagli delle informazioni da segnalare verranno forniti da ACER in un *manuale d’uso*;
- sulla base di ciò ACER ha predisposto il **TRUM**, Manuale d’uso per la segnalazione delle transazioni, il cui capitolo 4 fornisce maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione dei campi dati elencati nella predetta Tabella 1; in particolare, la sezione 4.1 “*Campi dati relativi alle parti del contratto*” specifica, con riferimento al richiamato campo 3 (“*ID of the trader and/or of the market participant or counterparty as identified by the organised market place*”), che deve essere indicato “*The login username or trading account of the trader and/or the market participant (...) to identify the user responsible for entering into the transaction that is reported*” ovvero l’ID utilizzato dal trader e/o dall’operatore di mercato al fine di identificare l’utente responsabile dell’*esecuzione della transazione segnalata* e che il campo “*Trader ID*” è un campo obbligatorio poiché deve esistere un identificativo (ID) della persona o del gruppo di persone responsabili delle decisioni o delle azioni relative all’*esecuzione* o alla *modifica della transazione*;
- in caso di violazioni del REMIT, agli Stati membri è attribuito il compito di definire la disciplina sanzionatoria e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse e gli eventuali danni provocati ai consumatori (articolo 18 del REMIT);
- a ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l’articolo 22 che ha attribuito all’Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (commi 4 e seguenti);
- in particolare, ai sensi del comma 7 dell’articolo 22, in caso di inottemperanza agli obblighi informativi di cui all’articolo 8 del REMIT, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l’Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000; importi che possono essere aumentati nei casi di cui al comma successivo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 4 agosto 2025 il sig. [omissis], ex dipendente di Enet Energy SA (di seguito Enet Energy o società), ha trasmesso ad ACER una segnalazione di sospetta violazione (c.d. STOR, *Suspicious Transaction and Order Report*), da parte della

suddetta società, dell'articolo 8 del REMIT che stabilisce l'obbligo degli operatori di mercato di comunicare ad ACER una serie di informazioni relative alle operazioni effettuate nei mercati dell'energia all'ingrosso;

- segnatamente, il sig. [omissis] ha dichiarato di avere appreso da terzi che dopo le sue dimissioni Enet Energy – società svizzera con sede a Lugano, registrata ai sensi dell'articolo 9 del REMIT presso ARERA – avrebbe continuato ad indicarlo come *trader* esecutivo in operazioni effettuate nei mercati del gas naturale all'ingrosso durante il mese di aprile e l'inizio del mese di maggio 2025, nonostante egli non fosse coinvolto in alcuna attività, comunicando pertanto nei *report* ad ACER informazioni non veritiere e non accurate;
- in data 11 dicembre 2025 ACER ha fornito ad ARERA l'elenco di *tutte* le operazioni di Enet Energy nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio 2025 presenti nei *report* dalla medesima inviati ai sensi dell'art. 8 del REMIT, nonché l'elenco delle predette operazioni nelle quali nel campo relativo al “*Trader ID*” risulta inserito il nome “[omissis]”; quest'ultimo elenco reca in totale [omissis] transazioni: [omissis] in cui il predetto nominativo è stato inserito nel campo “*Buy Trader ID*” e [omissis] in cui è stato indicato nel campo “*Sell Trader ID*”;
- successivamente, con nota del 19 dicembre 2025 (prot. Autorità 88612) gli Uffici di ARERA hanno inviato una richiesta di informazioni al sig. [omissis], riscontrata con nota del 13 gennaio 2026 (acquisita con prot. Autorità 3205 del 16 gennaio 2026), con la quale quest'ultimo ha prodotto la lettera di dimissioni e il contratto di lavoro con Enet Energy;
- dall'esame di tutti gli elementi acquisiti, Enet Energy risulta avere indicato nei *report* inviati ad ACER “[omissis]” come *trader* esecutore in [omissis] transazioni effettuate nei mercati del gas naturale all'ingrosso nel periodo 1° aprile 2025 - 15 maggio 2025, nonostante quest'ultimo avesse rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 31 marzo 2025 e comunque non fosse coinvolto in dette operazioni;
- inoltre, da un confronto tra le transazioni specificamente indicate nello STOR, per le quali il sig. [omissis] sarebbe stato illegittimamente indicato come *trader* da Enet Energy, e quelle riportate nell'elenco di *tutte* le transazioni inerenti al periodo in esame comunicate da Enet Energy ad ACER, è emerso che [omissis] operazioni risultano avere nel campo “*Buy Trader ID*” o “*Sell Trader ID*” il medesimo codice identificativo “[omissis]”;
- infine, nello STOR vengono segnalate, senza indicazione del numero identificativo (*Transactions ID*), ulteriori operazioni per le quali il sig. [omissis] potrebbe essere stato indicato da Enet Energy come *trader* esecutore.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di Enet Energy SA, di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/2014.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Enet Energy SA per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni di disposizioni di obblighi informativi in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/2014;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e dell'articolo 13, comma 3, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 170 (centosettanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 310 (trecentodieci) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Enet Energy SA (CHE-273.382.767) mediante PEC all'indirizzo enetenergy@aziendapec.it, a [omissis] all'indirizzo [omissis]@gmail.com e ad ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu e di pubblicarlo, con gli omissis apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 4 giugno 2026

Il Direttore
avv. Michele Passaro